



CITTA' DI ALESSANDRIA
Area Servizi di Pianificazione Sviluppo Territoriale/Economico e Culturali
Direzione Territorio

PIANO DI SETTORE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

Criteria, requisiti e caratteristiche localizzative e funzionali,
e procedure per l'installazione e l'esercizio
di impianti di distribuzione carburanti

CR

Modifica 2010
TESTO COORDINATO

Approvazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 23/3/2011

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 Classificazione degli impianti.....	4
Art. 3 Definizioni	4
Art. 4 Impianti attivi.....	5
Art. 5 Nuovi impianti	7
Art. 6 Dispositivi self-service con pagamento posticipato.....	7
Art. 7 Modifiche	7
Art. 8 Sospensione e cessazione dell'esercizio	8
Art. 9 Smantellamento e rimozione.....	9
Art. 10 Collaudo e verifiche di idoneità tecnica.....	9
Art. 11 Impianti collocati lungo le autostrade e i raccordi autostradali	10
Art. 12 Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso privato	10
Art. 13 Sospensione obbligatoria dell'attività - Revoca dell'autorizzazione dell'impianto	10
TITOLO II - PROCEDURE AUTORIZZATIVE.....	11
Art. 14 Nuove autorizzazioni	11
Art. 15 Contenuti della richiesta di nuova autorizzazione	11
Art. 16 Contenuti della comunicazione di modifica dell'impianto.....	12
Art. 17 Trasferimento di titolarità	13
Art. 18 Oneri concessori e diritti di segreteria	13
TITOLO II - LIMITI DI ZONA.....	14
Art. 19 Individuazione delle zone omogenee a livello comunale	14
Art. 20 Dimensioni minime delle aree destinate agli impianti stradali di distribuzione carburanti	15
Art. 21 Distanza minima tra impianti.....	16
Art. 22 Superfici edificabili.....	16
Art. 23 Attività compatibili e complementari con l'esercizio dell'impianto	17
Art. 24 Elementi costitutivi dell'impianto.....	18
a) Parametri dimensionali delle attrezzature e dei percorsi pedonali e carrabili dell'impianto	18
b) Continuità dei percorsi pedonali e abbattimento delle barriere architettoniche..	19
c) Accorgimenti per la minimizzazione degli impatti visivi.....	19
d) Provvedimenti per la prevenzione di danni ambientali.....	19

Art. 25	Parametri localizzativi per l'installazione e la modifica degli impianti di distribuzione carburanti	20
a)	Zone urbanistiche e vincoli	20
b)	Fasce di rispetto stradali.....	21
c)	Aree di proprietà pubblica.....	21
Art. 26	Ubicazione rispetto alla viabilità esistente e in progetto	21
Art. 27	Accessi	23
Art. 28	Interferenza con i percorsi pedonali e piste ciclabili ed esigenze di continuità degli stessi	25
Art. 29	Insegne e segnaletiche.....	25
Art. 30	Tutela dei beni ambientali e architettonici	26
Art. 31	Rete degli impianti GPL e metano.....	27
Art. 32	Impianti privati.....	27
TITOLO III - TRANSITORIO		29
Art. 33	Verifica di compatibilità degli impianti attivi.....	29
Art. 34	Impianti compatibili	30
Art. 35	Impianti compatibili a condizione.....	30
Art. 36	Progetto di adeguamento.....	31
Art. 37	Impianti incompatibili.....	32
Art. 38	Varianti urbanistiche	32
Art. 39	Norma di rinvio.....	33
Art. 40	Norma transitoria	33

ALLEGATI:

- Tavola AT-CR.1: Individuazione delle Zone Omogenee Comunali - scala 1:20.000
- Tavola AT-CR.1 int.: Individuazione delle Zone Omogenee Comunali redatta sulla base del Progetto Definitivo della Variante Strutturale del P.R.G.C. 1990 – scala 1:20.000;
- Tavola AT-CR.2 int.: Individuazione degli assi stradali urbani ed extraurbani di localizzazione preferenziale degli impianti di distribuzione carburanti di uso pubblico - scala 1:20.000
- AT-CR.3 int.: Modulistica

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

Ai sensi del D.Lgs. 11/02/1998, n. 32 e s.m. e i., le competenze in materia di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione sono trasferiti dalla Regione ai Comuni, passando dal regime concessorio all'autorizzazione rilasciata dal Sindaco (ora Dirigente responsabile del servizio ai sensi dell'art.107 del T.U. n.267/2000 e s.m.i.) .

Il presente Regolamento disciplina il processo autorizzativo per la realizzazione e gestione dei nuovi impianti di distribuzione carburanti e le modifiche degli impianti in esercizio sul territorio comunale di Alessandria.

Il presente articolato, parte integrante del "Piano di settore per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti" predisposto dall'Amministrazione, detta criteri, requisiti, caratteristiche e modalità per i nuovi interventi, affinché siano compatibili con gli obiettivi promossi dal Piano di razionalizzazione e di ammodernamento della rete distributiva locale, e detta le modalità per adeguare quegli impianti per cui sono stati rilevati condizioni di difformità da tali obiettivi.

Per gli impianti esistenti potenzialmente incompatibili o di quelli "interferenti" con programmi e progetti di infrastrutture comunali e/o non conformi con quanto previsto dall'art.71 (modificato) delle n.t.a. del P.R.G.C. si procederà a norma di legge con la revoca della licenza, alla dismissione dell'impianto (con eventuale rilocalizzazione) ed alla bonifica dell'area su cui insiste l'impianto.

Le successive prescrizioni sono state formulate considerando che la L.R. 31/5/2004, n. 14, "Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti", abroga la L.R. 23/4/1999, n. 8 e la L.R. 16/7/2001, n.15 e che con D.G.R. 20/12/2004, n.57-14407, così come aggiornata con D.G.R. 07/07/2008 n.35-9132, decadono anche i criteri adottati dalla Giunta Regionale in attuazione della L.R. 23/4/1999, n. 8, e della L.R. 16/7/2001, n. 15 e si modificano o abrogano alcuni articoli della D.G.R. 31/1/2000, n. 48-29266.

L'Amministrazione nel presente Regolamento recepisce i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree dove possono essere localizzati gli impianti di distribuzione carburanti.

L'obiettivo del presente Regolamento è, in linea con gli indirizzi nazionali, la razionalizzazione e l'adeguamento della rete distributiva dei carburanti per autotrazione del Comune di Alessandria, al fine di migliorare la qualità del servizio e diminuire il prezzo del prodotto, e nel contempo assicurare la sicurezza della circolazione stradale e salvaguardare la tutela del patrimonio ambientale e architettonico del territorio.

Art. 2 Classificazione degli impianti¹

Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti i seguenti carburanti in commercio per autotrazione: benzine, gasolio, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano, idrogeno, e qualunque altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante dalla Commissione Tecnica dell'Unificazione del Autoveicolo (C.U.N.A.).

L'impianto stradale di distribuzione carburanti, di seguito denominato "impianto" è il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione **automatica** del carburante, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie.

Gli impianti che costituiscono la rete sono convenzionalmente classificati nel seguente modo:

- a) impianti generici;
- b) impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento;

L'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato è un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili (con esclusione di quelle previste dall'articolo 23 comma 2 della D.G.R. 35-9132/2008), di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio - ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato - ed ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili che ne fanno richiesta.

L'impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del codice civile.

Art. 3 Definizioni

Si intende per:

erogatore - l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da: a) una pompa o un sistema di adduzione; b) un contatore o un misuratore; c) una pistola o una valvola di intercettazione; d) tubazioni che lo connettono;

colonnina - l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

self-service pre-pagamento - il complesso di apparecchiature - a moneta e/o lettura ottica - per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;

self-service post-pagamento - il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

¹ Argomenti trattati dalla L.R. 31/5/2004, n. 14.

Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione, idrogeno, sulla base dei dati risultanti dai fogli di chiusura dei registri di carico e scarico dell'Ufficio Tecnico di Finanza o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.

Art. 4 Impianti attivi

Si intende per impianto attivo ogni impianto di distribuzione carburante per autotrazione che, al momento di approvazione del presente "Piano di settore per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti", risulti in esercizio o abbia in corso una procedura di sospensione.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5 del D.Lgs. 32/1998, l'Amministrazione ha sottoposto gli impianti di distribuzione carburanti attivi di uso pubblico, a verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 32/1998, come modificato dal D.Lgs. 8/9/1999, n. 346, tenuto conto della Circolare regionale n. 11/COM del 30/12/1999 – in riferimento alla nota n. 225779 del 01/12/1999 del Ministero Attività Produttive - che individua i parametri di valutazione in base alla rispondenza degli impianti alle norme del D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 e ai requisiti previsti in materia di prevenzione incendi. Conformemente alle disposizioni della D.G.R. del 20/12/2004, n.57-14407, ha sottoposto i medesimi impianti a verifica di compatibilità nei confronti dei criteri di cui all'art. 8 "Incompatibilità: definizioni e procedura" della D.G.R. stessa.

Gli impianti di distribuzione carburanti attivi di uso pubblico sono stati oggetto anche di una valutazione di potenziale "incompatibilità" o comunque interferenza con programmi e progetti di infrastrutture comunali o non conformi con quanto previsto dall'art.71 (da modificare) delle n.t.a. del P.R.G.C.

Nel caso si evidenzino condizioni di criticità o incompatibilità, sugli impianti esistenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della D.G.R. 35-9132 del 7/7/2008 tali impianti saranno sottoposti a revoca, salvo nei casi in cui il titolare della relativa autorizzazione adegui gli impianti medesimi nel termine fissato dal Comune.

Per gli impianti compatibili, le concessioni di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 26/10/1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla L. 18/12/1970, n.1034, sono trasformate di diritto in autorizzazione ai sensi dell'art.1, comma 1 del D.Lgs. 32/1998.

Per i soggetti già titolari di concessione sono fatte salve le comunicazioni già prodotte successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 32/98 inerenti la prosecuzione dell'attività. Medesima comunicazione, contenente tutti i dati identificativi della concessione, deve essere contestualmente trasmessa alla Regione e al competente all'U.T.F..

La mancata comunicazione si configura quale esercizio abusivo dell'attività ed è quindi sanzionabile.

Art. 5 Nuovi impianti

Le attività di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti² sono soggette all'autorizzazione rilasciata dal Comune che ne verifica la conformità alle disposizioni di legge e del Regolamento del presente Piano, ed in particolare:

- alla propria strumentazione e normativa urbanistica;
- alle prescrizioni fiscali;
- alla sicurezza sanitaria;
- alla sicurezza ambientale;
- alla sicurezza stradale;
- alla tutela dei beni paesistici, storici e artistici;
- agli ordinamenti regionali in materia.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al D.P.R. 12/1/1998, n. 37.

Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento, assicurare la presenza di apposito personale nell'orario minimo di cui all'art. 16 della D.G.R. del 07/07/2008, n.35-9132, e devono rispettare i criteri e parametri definiti dalla stessa D.G.R..

Tutti i nuovi impianti generici devono, altresì, prevedere la presenza di adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizioni di disabilità.

Nella zona 2 di cui al successivo articolo 19 del presente regolamento i nuovi impianti, per un periodo transitorio di tre anni a partire dall'entrata in vigore della D.G.R. 7 luglio 2008 n.35-9132, devono essere dotati anche di almeno uno tra i prodotti g.p.l. e metano.

Le pensiline dei nuovi impianti devono essere dotate di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 8KW e da impianto di videosorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito.

Non sono ammessi impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento.

Non è consentita l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti in corrispondenza di tratti di strada caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.³

Per quanto concerne la Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto, le distanze minime per le nuove posizioni nonché le attività integrative negli impianti, si rimanda agli artt. 20, 21 e 23 del presente Regolamento

² Rif. D.Lgs. 32/1998.

³ Argomento trattato nella D.G.R. n.48-29266 del 31/01/2000

Art. 6 Dispositivi self-service con pagamento posticipato

Negli impianti attivi e nei nuovi impianti è sempre possibile installare dispositivi self-service con pagamento posticipato.

Art. 7 Modifiche

Costituisce modifica all'impianto:

- a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
- b) variazione del numero di colonnine;
- c) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- d) cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
- e) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- g) installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- h) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- i) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione.⁴

La corretta realizzazione delle modifiche di cui ai punti a), b), e) e g) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui ai punti a), b), e), f) e g) del precedente comma 1 possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, abbiano presentato al Comune dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui al successivo Comma.

Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità:

- a) gli impianti situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati, e quelli ricadenti nei centri storici così come definiti dall'art.2 lett. A) del D.M. 2.4.1968 n.1444;
- b) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
- c) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;
- d) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a mt 2,20 dalla carreggiata, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;

⁴ Argomento trattato nella D.G.R. 35-9132/2008

e) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a mt 2,40 dalla carreggiata, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati.

Per comprovati problemi di sicurezza e viabilità del traffico il Comune, nei casi di cui alle lettere d) ed e), può aumentare fino a mt. 2,80 la profondità della carreggiata.

Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra sono sottoposti a revoca, salvo che nei casi in cui il titolare della relativa autorizzazione adegui gli impianti medesimi nel termine fissato dal Comune.

Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ed in mancanza del relativo adeguamento, da effettuarsi nei termini stabiliti dal Comune, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'autorizzazione dell'impianto, al gestore dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

La revoca deve contenere:

a) la decorrenza degli effetti della revoca se non coincidente con la data della sua notifica;

b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti

l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo mediante idonea documentazione attestante che i limiti di accettabilità della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee sono pienamente rispondenti a quelli stabiliti dalle tabelle 1 e 2 del D.M. 471/99, in attuazione dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97.

Art. 8 Sospensione e cessazione dell'esercizio

La sospensione di un impianto si configura quale cessazione temporanea delle attività di distribuzione carburanti ad uso pubblico e dei prodotti affini, a causa di oggettivi problemi tecnici dell'impianto o per impedimenti fisici del gestore.

Per la sospensione delle altre attività compatibili e integrative comprese nell'area dell'impianto **vale quanto previsto nelle singole normative di settore.**

La sospensione, **dell'attività dell'impianto deve essere comunicata perentoriamente, dal titolare dell'autorizzazione, al Comune,** e decorre dalla data di chiusura effettiva del punto vendita. L'attività di un impianto non può essere sospesa per un periodo superiore ad un anno nell'arco di due anni. Nei casi in cui l'interruzione sia dovuta a lavori pubblici, ad interventi sulla viabilità o per causa di cambiamenti strutturali dell'impianto, il Comune può autorizzare sospensioni per periodi superiori ad un anno⁵.

Si configura quale cessazione dell'esercizio la sospensione dell'attività di distribuzione carburanti e prodotti affini che superi i limiti temporali previsti ai commi precedenti. Alla cessazione delle attività di distribuzione carburanti devono cessare anche le attività compatibili e integrative comprese nell'area dell'impianto. La cessazione di un impianto prevede lo smantellamento e la rimozione, ai sensi del successivo art. 9, di tutti i fabbricati e delle attrezzature esistenti.

⁵ Argomento trattato nella D.G.R. 35-9132/2008

Art. 9 Smantellamento e rimozione

Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta la relativa autorizzazione edilizia allo smantellamento.

Lo smantellamento e la rimozione prevedono sulla base della stesura di un apposito progetto:

- a) la cessazione delle attività complementari dell'impianto;
- b) l'adeguamento dell'area alle previsioni del P.R.G.C., ovvero il ricondurre lo stato del suolo alla possibilità di attivare la destinazione d'uso prevista dal P.R.G.C. senza altre opere;
- c) la rimozione e lo smaltimento di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sottosuolo; deve inoltre essere compiuta l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo dove insistevano le attrezzature di deposito carburante, al fine di escludere inquinamenti pregressi.
- d) la bonifica del suolo, in caso di superamento dei valori minimi ammessi dalla normativa vigente in materia di difesa del suolo dagli inquinamenti.

Le operazioni di cui alle lett. a, b, c, d, del comma precedente non possono protrarsi oltre dodici mesi dalla data di autorizzazione allo smantellamento, salvo diverso termine fissato dal Comune.

Al fine di assicurare la completa attuazione dell'intervento di smantellamento e rimozione delle attrezzature, il titolare, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione edilizia, è tenuto a sottoscrivere una fideiussione di importo pari ai costi dei lavori necessari agli interventi di bonifica e ripristino del sito, così come stimati nell'allegato progetto. La fideiussione cesserà i suoi effetti solo al momento della conclusione dei lavori a fronte di una autocertificazione del sottoscrittore, in merito alla conformità degli stessi all'autorizzazione rilasciata.

Art. 10 Collaudo e verifiche di idoneità tecnica

Ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale, le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti sono effettuate con collaudo a cadenza quindicennale⁶.

Il collaudo è disposto dal Comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, mediante istituzione e convocazione di un'apposita commissione composta da:

- un funzionario comunale con competenze tecniche;
- un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
- un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte.

I nuovi impianti e le parti modificate non necessitano del collaudo disposto dal Comune. I nuovi impianti e le parti modificate non possono essere posti in esercizio prima che il titolare dell'autorizzazione abbia fornito al Comune idonea autocertificazione e perizia giurata attestante la conformità dell'esecuzione delle opere all'autorizzazione concessa, ovvero il rispetto delle norme vigenti anche nel caso di interventi non soggetti ad autorizzazione ma solo a comunicazione, come previsto dal successivo art. 16.

Gli oneri relativi al collaudo, determinati dal Comune, sono a carico del richiedente, che provvede al versamento delle somme presso la competente tesoreria comunale.

⁶ Argomento trattato nella L.R. 14/2004

Le risultanze del collaudo sono trasmesse dal Comune alla Regione.

Art. 11 Impianti collocati lungo le autostrade e i raccordi autostradali

Fatto salvo quanto disposto dal D.P.R. 20/10/1998 n. 447 e s.m.i. e dal D.P.R. 7/9/2010 n. 160 recante Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi della L.R. 26/4/2000, n. 44, l'istanza per il rilascio della autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto autostradale e del relativo permesso di costruire, è presentato dall'interessato al Comune.

L'Amministrazione, per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni per l'installazione di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali, applica le modalità di cui all'allegato "A" alla D.G.R. n. 72-2681 del 2/4/2001 così come modificato dalla D.G.R. n.53-12995 del 30/12/2009.

Art. 12 Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso privato

Le autorizzazioni per gli impianti di cui al comma 4° dell'art.2 sono rilasciate purché sia dimostrata la conformità alle disposizioni delle presenti norme, e inoltre alle disposizioni del Piano Regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e alle disposizioni per la tutela dei beni storico – artistici⁸.

Deve essere dimostrata l'effettiva necessità e dipendenza funzionale dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato dall'attività principale dell'azienda richiedente e le autorizzazioni per tali impianti sono rilasciate purché debitamente motivate.

Nessuna pubblicità o cartello pubblicitario possono essere utilizzati per segnalare la presenza dell'impianto.

Il piazzale di rifornimento dei mezzi deve essere pavimentato, impermeabilizzato e dotato di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di contenimento di eventuali versamenti accidentali di carburante⁹.

Art. 13 Sospensione obbligatoria dell'attività - Revoca dell'autorizzazione dell'impianto

Il Dirigente competente dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza. In caso di inottemperanza alle

⁷

⁸ Argomento trattato nel D.Lgs. 32/1998

⁹ Argomento trattato nella D.G.R. n. 48-29266 del 31/01/2000

disposizioni dell'Amministrazione, il Dirigente competente può ordinare la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.

Il Dirigente competente può ordinare la revoca dell'autorizzazione dell'impianto in caso di inottemperanza alle disposizioni dell'Amministrazione come suevidenziato ovvero nel caso di "incompatibilità" ed interferenza dell'impianto con opere pubbliche e/o di non conformità con l'art.71 delle N.T.A. del P.R.G.C., adeguato e modificato.

Nel caso di smantellamento, di rimozione e di bonifica dell'impianto si procederà come da art. 9.

TITOLO II - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 14 Nuove autorizzazioni

La presentazione delle domande per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'impianto dovrà essere effettuata presso lo Sportello Unico per le Imprese.

Per quanto riguarda i criteri di localizzazione, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica dell'istanza alla conformità alle presenti disposizioni, e in particolare rispetto alla sicurezza stradale, alla tutela dei beni storici e artistici, alle norme del Piano Regolatore, alle prescrizioni di prevenzione incendi nonché alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale.

La richiesta di autorizzazione è dovuta in caso di installazione di un nuovo impianto.

I contenuti della richiesta e la documentazione da allegare sono indicati ai successivi articoli.

Verificata la conformità della domanda alle prescrizioni di legge, il Comune, unitamente all'autorizzazione commerciale "petrolifera" rilascia il permesso di costruire necessario alla realizzazione dell'impianto.

Trascorsi 90 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, la stessa si considera accolta se non ne è comunicato al richiedente il diniego.

Il dirigente, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune stesso¹⁰.

Art. 15 Contenuti della richiesta di nuova autorizzazione

Il richiedente presenta domanda di autorizzazione redatta in carta legale, secondo il modello A0 int. riportato in allegato al presente provvedimento, a cui unisce:

- autocertificazione di cui all'art. 1 p.to 3 del D.Lgs. 32/1998 e al D.Lgs.112/2008 e loro s.m.i., redatta in conformità ai modelli riportati all'allegato A1.1 int., nel caso di impianto ad uso pubblico, o A1.2 int., nel caso di impianti ad uso privato;
- perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, redatta in conformità al

¹⁰ Argomento trattato nella Circolare Interni n. 2 del 27/1/2000

modello riportato all'allegato A2.1 int., nel caso di impianto ad uso pubblico, o A2.2 int., nel caso di impianti ad uso privato;

- documentazione necessaria per l'ottenimento del parere preventivo dell'A.S.L. e del parere di conformità del Comitato Provinciale dei Vigili del Fuoco da parte dello Sportello Unico delle attività produttive, secondo modulistica di riferimento allegata

Con la presentazione del predetto modello A0 int., contestualmente alla domanda di autorizzazione "petrolifera", viene inoltrata la richiesta di permesso di costruire, i cui specifici elaborati sono posti in allegato al modello A4 int.. I predetti elaborati devono verificare la conformità del progetto presentato ai criteri, requisiti e caratteristiche localizzativi e funzionali previsti dal presente Regolamento e dalle prescrizioni del Piano Regolatore e dagli altri regolamenti comunali per quanto di loro competenza.

A conclusione dei lavori per qualunque tipo di intervento, l'interessato ne comunica l'ultimazione al Comune.

Per poter procedere all'esercizio dell'impianto il titolare è tenuto, con almeno 30 giorni di anticipo, a comunicare agli Uffici competenti l'attivazione delle attrezzature, presentando contestualmente i seguenti documenti:

- autocertificazione del titolare, attestante la conformità dell'opera al progetto approvato;
- perizia giurata del professionista abilitato estensore del progetto, attestante la conformità dell'opera al permesso di costruire rilasciato;
- Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) rilasciato dal Comando provinciale dei VV.F..

L'esercizio dell'impianto è svolto in via definitiva se l'impianto è già provvisto di C.P.I., o in via temporanea, se in attesa del C.P.I.

Art. 16 Contenuti della comunicazione di modifica dell'impianto

Le modifiche ad impianti ad uso pubblico e ad uso privato che rientrano in quelle indicate al precedente art. 7, sono soggette ad una semplice comunicazione al Comune come da allegato modello A5.1 int..

Le modifiche di cui alle lettere a), b), e), g) ed h) del precedente art. 7, oltre alla comunicazione sono soggette anche ad asseverazione da parte di tecnico abilitato, che ne attesti la corretta realizzazione e la conformità alle leggi di settore, compilando l'allegato modello A5.2 int..

Nel caso di modifica di cui al punto g) alla comunicazione deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante che l'impianto è dotato di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 114/98 e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande).

Art. 17 - Trasferimento di titolarità

L'autorizzazione rilasciata al titolare può essere trasferita ad altro soggetto, mediante comunicazione di entrambi sulla base del modello A9 int. (sotto forma di comunicazione fatta dal cedente e sottoscritta dal cessionario) al Comune, alla Regione e all'U.T.F., entro 15 giorni dall'avvenuto trasferimento della proprietà o della disponibilità dell'impianto.

La comunicazione di cui sopra deve contenere tutti i dati identificativi dell'autorizzazione e dell'impianto, e la documentazione atta a dimostrare il passaggio della proprietà o disponibilità dell'impianto e delle relative attrezzature. Il cessionario deve dimostrare la proprietà o la disponibilità dei terreni su cui insiste l'impianto e il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.71 del D.Lgs. 26/3/2010 n.59 .

Art. 18 - Oneri concessori e diritti di segreteria

Al rilascio dell'autorizzazione il richiedente è tenuto al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti per la categoria d'intervento "nuova edificazione con destinazione d'uso commerciale al dettaglio" e l'area nel suo complesso è da ritenersi pertinenza .

Il costo di costruzione è stabilito nella misura del 5% del costo di costruzione dei manufatti, stabilito sulla base di un computo metrico estimativo (con riferimento al prezziario Regione Piemonte). Gli oneri concessori devono essere corrisposti, secondo le modalità previste dalla Delibera di C.C. n.30/65/140 del 22/03/2004 approvata dal Comune ¹¹ salvo diversa quantificazione in seguito ad appositi provvedimenti di adeguamento.

Saranno ammessi scomputi per la realizzazione di giardini verticali su strutture in elevazione o per la peculiare sistemazione del verde privato con specifico progetto.

I diritti di segreteria sono dovuti nella misura del 5% del contributo concessorio con un minimo di € 100,00 e un massimo di € 500,00, da corrispondere al momento della presentazione dell'istanza, così come quant'altro dovuto per l'espletamento delle procedure salvo diversa quantificazione in seguito ad appositi provvedimenti di adeguamento.

¹¹ Riferimento Delibera C.C. n.30/65/140 del 22/03/2004

TITOLO II - LIMITI DI ZONA

Art. 19 Individuazione delle zone omogenee a livello comunale¹²

Il territorio comunale, in funzione dei tipi di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione da autorizzare, è ripartito in quattro zone omogenee, rappresentate graficamente nelle Tavole allegate AT-CR.1 e AT-CR.1 int.: Individuazione delle Zone Omogenee Comunali.

I criteri generali di ripartizione territoriale applicati per la redazione della suddetta Tavola, sono i seguenti:

Zona 1. Centri storici: ovvero le parti del territorio interessate da insediamenti urbani che rivestono particolare interesse storico, artistico e ambientale, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n.1444 (Zona A) corrispondenti alla zona urbanistica del PRG vigente:

- “Area Centrale Storica (Area residenziale della città di 1° classe)”.

All’interno di tale area non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti; tale divieto si estende, in base all’art.71 modificato delle N.T.A. del P.R.G.C., a tutta l’area urbana individuata dagli Spalti cittadini (spalto Borgoglio, lungotano San Martino, lungotano Solferino, spalto Rovereto, spalto Marengo, viale Massobrio, via San Giovanni Bosco, viale Don Orione, spalto Gamondio, corso Borsalino) ed in particolare negli spartitraffico degli stessi; possono continuare l’attività gli impianti attivi purché non deturpino il particolare pregio storico - artistico e ambientale della zona e siano risultati compatibili alle verifiche di cui al successivo art. 33, ed in particolare non interferiscano con opere pubbliche e/o non siano conformi all’art.71 modificato delle N.T.A. del P.R.G.C

Il Comune, attraverso la strumentazione urbanistica generale (e la prevista modifica ed adeguamento delle N.T.A. di P.R.G.C. - art.71 *Stazioni di servizio con distribuzione di carburante*), individua appunto delle particolari limitazioni per l’insediamento di nuove attività nel centro urbano e dei criteri per la dismissione (e la rilocalizzazione) di impianti esistenti che interferiscano con opere pubbliche.

Zona 2. Zone residenziali: ovvero le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate, diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, corrispondenti alle zone del PRG vigente:

- “Area residenziale della città di 2° classe”

- “Area residenziale della città di 3° classe”

- “Area residenziale dei sobborghi di 1° classe”

- “Area residenziale dei sobborghi di 2° classe”

- “Area residenziale dei sobborghi di 3° classe”

- “Nuclei residenziali in aree agricole”.

All’interno di tali aree possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti con le caratteristiche di cui all’art. 5 del presente Regolamento; anche per tale Zona occorre comunque riferirsi alle indicazioni particolari previste dalle N.T.A. del P.R.G.C.

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi: (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo) le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o da essi assimilati e le parti del territorio destinate ad

¹² Argomento trattato nella D.G.R. 35-9132/2008

attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F del citato D.M. 1444) equivalenti per il PRG vigente alle zone:

- “Aree per attività produttive”
- “Aree per insediamenti industriali”
- “Aree per insediamenti artigianali e deposito”
- “Aree produttive e depositi a destinazione temporanea”
- “Aree per attività commerciali”
- “Aree per attività direzionali”
- “Aree per attività turistico ricettive”
- “Aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”
- “Aree pubbliche e di interesse generale”.

All'interno di tali aree possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti con le caratteristiche di cui all'art. 5 del presente Regolamento; anche per tale Zona occorre comunque riferirsi alle indicazioni particolari previste dalle N.T.A. del P.R.G.C.

Zona 4. Zone agricole: ovvero le parti del territorio indirizzate ad attività agricole, equivalenti, per il PRG vigente alle zone:

- “Aree destinate alle attività agricole”
- “Aree per attività agricole specializzate”.

All'interno di tali aree possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti con le caratteristiche di cui all'art. 5 del presente Regolamento; anche per tale Zona occorre comunque riferirsi alle indicazioni particolari previste dalle N.T.A. del P.R.G.C.

Art. 20 Dimensioni minime delle aree destinate agli impianti stradali di distribuzione carburanti¹³

Le superfici minime degli insediamenti di nuovi impianti debbono essere calcolate in modo da assicurare unicamente il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico.

Nel calcolo della superficie minima si deve altresì tenere conto degli spazi di parcheggio, dedicati all'impianto, correlati alle attività integrative ove presenti ed in ogni caso dello spazio di almeno un parcheggio funzionale all'utilizzo dei servizi igienici.

Il numero dei parcheggi è determinato moltiplicando il totale della superficie di vendita delle attività integrative presenti sull'impianto per il coefficiente “0,05” di cui all'articolo 25, comma 3, dell'Allegato A della D.C.R. 29/10/1999 n.563-13414, così come modificato

¹³ Argomento trattato nella D.G.R. 35-9132/2008

dall'allegato A, della D.C.R. 24/03/2006 n.59-10831. Il coefficiente di trasformazione in superficie di ciascun posto a parcheggio è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 6, del citato allegato A della D.C.R. 29/10/1999 n.563-13414.

Nella Zona omogenea regionale D, vedi zona 3 del precedente articolo 19, la superficie destinata a parcheggi correlati alle attività integrative può essere ridotta del 50%.

Art. 21 Distanza minima tra impianti¹⁴

Per il posizionamento dei nuovi impianti si deve tenere conto delle distanze minime dettate dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale e da norme poste a tutela della salute e della pubblica incolumità.

Si richiamano a tal proposito le norme di cui agli articoli 60 e 61 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ed all'art. 13 c.1 del N.C.d.S. ed, in osservanza anche di quanto prescritto dal Regolamento Viario del Piano Generale del Traffico Urbano Città di Alessandria 2004¹⁵.

Art. 22 Superfici edificabili

Le dimensioni degli impianti di distribuzione carburanti non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti dal P.R.G.C. per la zona urbanistica all'interno della quale ricadono.

¹⁴ Argomento trattato nella D.G.R. 35-9132/2008

¹⁵ Argomento trattato nella D.G.R. 35-9132/2008

Art. 23 Attività compatibili e complementari con l'esercizio dell'impianto

Nelle aree destinate a impianti per l'erogazione di carburante, ai sensi del comma 9, art. 1 del D.Lgs. 32/1998, previa comunicazione al Comune, sono ammesse attività di vendita di prodotti diversi dai carburanti e di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto del D.Lgs. 114/98, della L. 287/91, del D.Lgs.59/2010 (art.71) e loro s.m.i. e dei relativi piani di settore, ed in locali che rispettino le norme igienico - sanitarie vigenti.

Nei nuovi impianti e in quelli attivi risultati compatibili alla verifiche eseguite ai sensi dell'art. 33, se di dimensioni rispondenti a quelle minime espresse all'art. 20 e nei limiti delle categorie ivi specificate, possono trovare sede le seguenti attività complementari di servizio agli autoveicoli e alle persone:

- deposito olio lubrificante, ingrassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina meccanica, vendita di articoli destinati al veicolo;
- bar, ristoranti, tavole calde, edicole e attività commerciali di dettaglio in sede fissa.

All'interno delle aree di servizio possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e campers ¹⁶ .

I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'U.T.F., in possesso della tabella riservata di cui all'art. 1 del D. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17/9/1996, n. 561 e s.m.i. , hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare é svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26/3/2010 n.59 e s.m.i., in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie vigenti ¹⁷ .

Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non superiore a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs.n.114/1998.

¹⁶ Argomento trattato nella D.G.R. n. 48-29266 del 31/01/2000

¹⁷ Con riferimento al testo coordinato D.Lgs. 383/1999 con L. 496/1999 – G.U. del 29/12/1999

Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono esercitate, all'interno delle aree di servizio, nel rispetto delle relative normative di settore vigenti.¹⁷

Le attività integrative sono connesse all'impianto di carburante, non possono essere cedute autonomamente e decadono con la chiusura definitiva dell'impianto di carburante.

La titolarità di tale autorizzazione spetta al soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'articolo 19 della legge 57/2001, salva sua rinuncia a favore del titolare dell'autorizzazione dell'impianto.

Art. 24 Elementi costitutivi dell'impianto

a) Parametri dimensionali delle attrezzature e dei percorsi pedonali e carrabili dell'impianto

Le colonnine, i serbatoi e i depositi di olio lubrificante devono distare almeno 25 m dall'area di pertinenza del più vicino edificio dove si svolgono funzioni che prevedono la permanenza di persone.

Gli edifici delle stazioni di servizio non potranno avere altezza superiore a 7,50 m.

Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione carburanti devono osservare, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:

A) chiosco: deve essere dotato di servizi igienici e la superficie relativa al locale ricovero del personale addetto deve essere contenuta entro i 20 mq ;

B) stazione di rifornimento e stazione di servizio: le relative strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% della superficie dell'impianto, esclusa l'area occupata dalla pensilina²⁰.

Il piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti deve essere separato dalla sede stradale da idoneo spartitraffico. L'elemento spartitraffico deve avere una larghezza minima di 0,50 m, e deve essere delimitato da un cordolo rialzato la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale sia al max di 0,30 m. Tali caratteristiche saranno definite in sede di rilascio di autorizzazione o permesso di costruire. Lo spartitraffico deve essere in allineamento al ciglio esterno delle banchine stradali e lungo il medesimo. Ad eccezione dell'insegna su palo indicante la società di gestione dell'impianto, non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piante od altro eccedenti l'altezza di 0,70 m, misurate sul piano della banchina stradale.

Deve essere garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali senza alterare le relative sezioni. Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio e, qualora la lunghezza del tratto coperto superi i 10 m, devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione,

¹⁹ Argomento trattato nella D.G.R. n.48-29266 del 31/01/2000 e norme specifiche di settore per tipologia attività

²⁰ Argomento trattato nella D.G.R. n.48-29266 del 31/01/2000

ispezionabili, per garantirne la manutenzione. Tali opere sono a cura e spese del titolare dell'impianto.

b) Continuità dei percorsi pedonali e abbattimento delle barriere architettoniche

Qualora in luogo delle banchine stradali vi siano dei marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione carburanti, deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse caratteristiche di soprizzo, cordatura e pavimentazione dei marciapiedi stradali.

La continuità dei percorsi pedonali sia all'interno che al perimetro dell'impianto e l'accessibilità ai servizi aperti al pubblico deve essere verificata ai sensi delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89, L. 104/92 e D.P.R. 503/96).

Sugli spartitraffico identificati dall'art. 71 (*Stazioni di servizio con distribuzione di carburante*) delle N.T.A. del P.R.G.C. non sono ammessi nuovi impianti di distribuzione carburante e quelli esistenti dovranno essere dismessi e rilocalizzati.

c) Accorgimenti per la minimizzazione degli impatti visivi

La superficie libera da manufatti dovrà essere adeguatamente sistemata a verde, con piantumazioni con funzione di schermatura visiva dell'impianto sui fronti diversi da quello stradale.

Le attrezzature e i volumi edificati in soprassuolo devono rapportarsi formalmente tra loro impiegando materiali, finiture, colori e tipologie edilizie unitarie e armoniche con il contesto.

I progetti relativi a nuovi impianti di distribuzione carburanti di cui all'art. 5 del presente regolamento dovranno prevedere obbligatoriamente aree da destinare a verde privato sistemato a giardino su fronte strada e a cortina sui fronti diversi da quello stradale; dovrà contestualmente essere prevista la piantumazione di essenze arboree pregiate in ragione di un esemplare ogni 20 mq. di superficie, o frazione di essa, destinata a verde privato.

d) Provvedimenti per la prevenzione di danni ambientali

Gli spazi destinati a piazzale, parcheggi e viabilità interna, devono adottare criteri costruttivi tali da permettere la ritenzione temporanea e il convogliamento delle acque superficiali ed il loro avvio a pozzetti a tenuta, che garantiscano la protezione del terreno sottostante da qualsiasi infiltrazione. Le acque così raccolte devono essere smaltite secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente.

I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, di norma, oltre che di doppia parete, anche di sistema di rilevazione di eventuali perdite ed in ogni caso devono possedere i requisiti tecnici previsti dalla specifica normativa in materia.

(D.Lgs. 32/1998) I soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del D. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16/5/1996, n. 392, sono tenuti agli obblighi di raccolta degli olii lubrificanti usati, ai sensi della vigente normativa²¹.

Art. 25 Parametri localizzativi per l'installazione e la modifica degli impianti di distribuzione carburanti

a) Zone urbanistiche e vincoli

I nuovi impianti per la distribuzione carburanti possono essere collocati in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, ad esclusione delle aree rientranti nell' "Area Centrale Storica", come definita all'art. 34 delle N.T.A. del P.R.G.C., così come nelle Aree residenziali della città di 2° e 3° classe (artt. 35 e 35 bis) e nell'area urbana individuata dagli Spalti cittadini e definita precisamente dall'art.71 modificato delle N.T.A.

Inoltre è vietata la localizzazione di nuovi impianti nelle seguenti aree:

- fasce di rispetto cimiteriale (art. 53 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.);
- fasce di rispetto delle pubbliche discariche e degli impianti di depurazione (art. 54 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.);
- fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui all'art. 29 della L.R. 56/77 (art. 55 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.) e nelle fasce "A" e "B" del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali" (adottato con Deliberazione n. 26/97 dell'11/12/1998 da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume PO adottato dal Comitato Istituzionale con Deliberazione n° 18/2001 il 26/04/2001);
- fasce di rispetto delle cave (art. 60 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.);
- fasce di rispetto delle zone umide (art. 61 delle del vigente P.R.G.C.);
- aree ad edificabilità controllata e precisamente : a) aree collinari di classe III/b, individuate dal P.R.G.C. come aree "gamma"; b) aree pianeggianti di classe III/a, incluse nelle fasce fluviali fatte salve le possibilità di deroga previste dalle vigenti norme;
- in prossimità di attrezzature per l'istruzione, socio-sanitarie e assistenziali, sportive e dagli altri edifici pubblici di uso pubblico ad alta frequentazione
- nei casi specificatamente indicati da norme di carattere nazionale o regionale riguardanti gli impianti GPL e metano;
- all'interno di zone definite con distanze minime e prescrizioni da stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. n.334/99 (attuazione della Direttiva 96/82 CE SEVESO bis) ed esclusivamente entro i limiti e secondo le disposizioni dettate dal PRGC e dai relativi studi o strumenti operativi specifici recepiti dal PRGC stesso;
- in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
- in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
- all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri;
- all'interno dei centri abitati, se impianti privi di sede propria, con profondità inferiore a m 2,20 dalla carreggiata e con rifornimento sulla sede stradale;

²¹ Argomento trattato nel D.Lgs. 32/1998

- fuori dai centri abitati, se impianti privi di sede propria con profondità inferiore a m 2,40 dalla carreggiata e con rifornimento sulla sede stradale.

Dovranno essere inoltre osservate le distanze di sicurezza stabilite per le linee ferroviarie e gli elettrodotti e per i pozzi di emungimento di acqua utilizzata.

Per quanto non espressamente normato occorre far riferimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

b) Fasce di rispetto stradali

I nuovi impianti di distribuzione carburanti possono essere localizzati nelle fasce di rispetto stradali come definite dal Piano Regolatore vigente.

Nella aree agricole, comprendendo l'ampiezza della fascia di rispetto, l'area dell'impianto potrà avere una profondità massima di 60 m rispetto al bordo strada, e in ogni caso i volumi emergenti e le attrezzature interrato dovranno essere realizzate all'interno della fascia di rispetto stradale.

Non è ammessa la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione nelle fasce di rispetto delle strade come segnalate nella Tavola allegata AT-CR.2 int.: "Individuazione degli assi stradali urbani ed extraurbani di localizzazione preferenziale degli impianti di distribuzione carburanti di uso pubblico", e di quelle di proprietà pubblica classificate dal P.R.G.C. di "tipo F", poiché la ridotta sezione del sedime carrabile, unitamente al basso flusso di traffico, non le rendono idonee alla collocazione di tali attrezzature.

L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti all'interno delle fasce di rispetto stradale, sono subordinati alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che impegna il titolare dell'autorizzazione a richiedere l'autorizzazione allo smantellamento e rimozione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di sgombero inoltrata dall'Amministrazione comunale; decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione potrà procedere alla rimozione dell'impianto a spese del soggetto autorizzato.

c) Aree di proprietà pubblica

Tutte le aree di proprietà pubblica, compatibili con la localizzazione di impianti di distribuzione carburanti ai sensi del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di pubblicità e partecipazione sono subordinate, per la realizzazione di nuovi impianti, all'assegnazione mediante bando di gara o bando d'asta.

Il Comune si riserva di valutare richieste di ampliamento o di modifica di concessioni già in atto.

Gli impianti di distribuzione carburante esistenti all'interno delle aree individuate dall'art.71 delle N.T.A. dovranno essere rilocalizzati in zone idonee e perciò eventuali concessioni di suolo pubblico che li interessino andranno a naturale scadenza senza possibilità di ulteriore rinnovo.

Art. 26 Ubicazione rispetto alla viabilità esistente e in progetto

Come previsto dalla D.G.R. n. 48-29266 del 31/01/2000, non è consentita l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti in corrispondenza di tratti di strada caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.

L'ubicazione prevista per un nuovo impianto risulta non compatibile allorché venga verificato che quest'ultimo genera intralcio al traffico ²², ovvero quando nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal senso della circolazione e qualunque sia l'ampiezza della sede stradale, l'effettuazione del rifornimento comporti l'arresto del veicolo sulla propria sede o la deviazione dalla propria sede di una linea di traffico.

In ogni caso gli impianti di distribuzione carburanti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono impegnare la carreggiata stradale ²³.

L'ubicazione degli impianti non è inoltre consentita in prossimità di incroci, semafori, fermate di mezzi pubblici, tratti stradali in curva o contraddistinti da una scarsa visibilità, come ad esempio in presenza di dossi.

Al fine di ridurre quanto più possibile il rischio potenziale di incidenti, le distanze degli accessi agli impianti di distribuzione carburante da impianti semaforici, intersezioni, fermate delle linee di trasporto pubblico, curve e dossi devono essere conformi a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada e collocarsi

- all'interno dei centri abitati: a minimo 12 m;
- fuori dai centri abitati: a minimo 95 m.

Come prescritto nel Nuovo Codice della Strada all'art.18, in qualsiasi caso deve essere garantita una visibilità minima, in modo tale da garantire il tempestivo e reciproco avvistamento da parte di coloro che transitano sulla carreggiata dei veicoli in entrata e uscita dall'area dell'impianto.

Sulle strade extraurbane principali e sulle strade urbane di scorrimento, le pertinenze di servizio agli impianti devono comprendere lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e devono essere provviste di accessi separati con corsie di accelerazione e decelerazione.

Sugli assi stradali evidenziati nella Tavola AT-CR.2 int., allegata al presente regolamento, che individua la viabilità all'interno del centro abitato dove è consigliabile installare nuovi impianti di distribuzione carburante di uso pubblico, questi ultimi devono essere ubicati a lato delle rispettive carreggiate laterali (e nel caso degli Spalti cittadini, come recita l'art.71 modificato delle N.T.A., esclusivamente sul lato esterno della perimetrazione individuata e comunque mai su spartitraffico o su viali e aree a centro carreggiata), conservando un'adeguata fascia di rispetto dal margine della medesima, per assicurare la continuità e l'ampiezza delle banchine e dell'eventuale marciapiede presente. In tal caso, deve essere previsto uno spartitraffico laterale dotato dei relativi varchi, da realizzarsi con le modalità espresse ai successivi articoli 27 e 28.

²² Rif. Titolo 7, art.42, c.1 del Regolamento Viario del Piano Generale del Traffico Urbano Città di Alessandria 2004.

²³ Rif. art. 24 del N.C.d.S. ed art. 61, comma 3, del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del N.C.d.S e Titolo 7, art.43, c.2 del Regolamento Viario del Piano Generale del Traffico Urbano Città di Alessandria 2004.

Art. 27 Accessi

Gli accessi degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 22 del N.C.d.S. ed all'art. 61 del relativo Regolamento, in osservanza anche di quanto prescritto all'art. 1 del D.Lgs. 346/99, oltre a quanto stabilito al Titolo 7, art.41, c.3 del Regolamento Viario del Piano Generale del Traffico Urbano Città di Alessandria vigente.

In particolare si ricorda che non sono ammessi nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade pubbliche e private, né modifiche o variazioni d'uso di accessi e innesti, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

Ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del N.C.d.S., all'interno del centro abitato, sugli assi viari come indicati nella Tavola AT-CR.2 int., allegata al presente regolamento, gli impianti di distribuzione carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi e le uscite, ai requisiti previsti per i passi carrabili²⁴.

Gli accessi su strade di tipo "B" strada extraurbana principale e "D" strada urbana di scorrimento, così come definite dal N.C.d.S., per i nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, devono essere collocati ad almeno 95 m da impianti semaforici, intersezioni, fermate delle linee di trasporto pubblico, curve e dossi. Gli accessi inoltre devono configurarsi quali corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di almeno 3 m, e raccordate al piazzale dell'impianto con curve di raggio non inferiore a 10 m. La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale.

Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da un apposito spartitraffico, avente una larghezza non inferiore a 0,50 m e non superiore a 1,50 m, delimitato con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale deve essere compresa tra i 20 ed i 30 cm. Tali caratteristiche potranno essere diverse a seconda della tipologia di strada interessata, e saranno definite in sede di rilascio del permesso di costruire o D.I.A.

In corrispondenza degli accessi, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, deve essere garantita, anche mediante l'esecuzione di inviti e smussi con opportuni sbancamenti, una visibilità minima come geometricamente definita dall'art. 18 comma 2 del N.C.d.S..

Nel caso in cui, in luogo delle banchine stradali, esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati dei marciapiedi e, da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi rialzati, in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità dei marciapiedi con modalità definite di volta in volta dagli Uffici tecnici comunali.

Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e si precisa che la relativa sezione non può

²⁴ Rif. Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del N.C.d.S

assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario, per esempio in corrispondenza degli accessi, procedere alla loro copertura.

Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio e dove la lunghezza del tratto coperto superi i 10 m devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione ispezionabili, per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione da eseguirsi, come beninteso per tutte le nuove opere derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.

La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita, oltre che con l'esatta applicazione di quanto definito al precedente comma anche con le particolare prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli Uffici comunali preposti.

Sono da considerarsi incompatibili impianti stradali di distribuzione di carburanti con accessi da due o più strade pubbliche differenti, e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica; tale prescrizione può essere ignorata solo nel caso in cui l'impianto preveda, a cura e spese dei richiedente, l'esecuzione di un intervento di viabilità alternativa.

Presso gli accessi e le uscite dalle aree degli impianti sono vietati le siepi o i cartelli che impediscono la visuale della strada ai conducenti che devono reinserirsi nella corrente del traffico veicolare.

Si riportano indicazioni schematiche riferite alle caratteristiche tecniche per gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti:

A) Impianti ubicati all'interno dei centri abitati:

- a.1) Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a 3,5 tonnellate:
 - fronte strada da 25 m a 30 m;
 - accessi da min. 7,50 m.;
 - aiuola spartitraffico centrale da min. 10 m;
 - tipologia non prevista per strade con carreggiata a quattro corsie.
- a.2) Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:
 - fronte strada di 60 m;
 - accessi da 15 m;
 - aiuola spartitraffico centrale di 30 m;

B) Impianti ubicati fuori dai centri abitati:

- b.1) Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a 3,5 t:
 - fronte strada da 25 m a 30 m;
 - accessi da min. 7,50;
 - aiuola spartitraffico centrale da min. 10 m;
- b.2) Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:
 - fronte strada da 60 m;
 - accessi da 15 m;

- aiuole spartitraffico centrale da 30 m;
- b.3) Strade extraurbane principali:
- fronte strada da 60 m;
 - accessi da 15 m;
 - aiuole spartitraffico centrale da 30 m;
 - due corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada e comunque con sviluppo lineare non inferiore a 60 m per l'accesso e 75 m per l'uscita dall'area dell'impianto.

Art. 28 Interferenza con i percorsi pedonali e piste ciclabili ed esigenze di continuità degli stessi

Gli impianti di distribuzione carburanti devono essere progettati in modo da non interferire con la circolazione pedonale e ciclabile. E' fatto obbligo di mantenere la continuità dei percorsi pedonali e ciclabili anche adottando opportune soluzioni progettuali al fine di permettere l'attraversamento in sicurezza del fronte dell'impianto.

Al fine del mantenimento della continuità dei percorsi pedonali è ammesso lo sfalsamento di questi ultimi di massimo 1.50 m rispetto l'asse direzionale principale, a partire al cordolo esterno del marciapiede.

Negli attraversamenti carrabili (attraversamento delle corsie di accesso / uscita di servizio all'impianto di distribuzione) del percorso pedonale e del percorso ciclabile, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si deve assicurare la segnalazione di attraversamento mediante gli appositi segnalatori acustico - visivi, garantendo comunque una adeguata visibilità del veicolo in manovra verso il percorso ciclabile e/o pedonale; in ogni caso devono essere considerate e previste le soluzioni più adeguate per favorire la sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale nei punti di maggior conflitto con le altre componenti del traffico.

Particolare attenzione dovrà essere posta quindi laddove le piste ciclabili esistenti e quelle in progetto, secondo quanto contenuto nel P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano) vigente²⁵ interferiscano con tali strutture di servizio (ed in generale con opere pubbliche); laddove si configuri tale interferenza si dovrà procedere alla dismissione dell'impianto e/o alla rilocalizzazione dello stesso.

Art. 29 Insegne e segnaletiche

La ditta concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti, ai sensi dell'art. 24 della D.G.R. n. 48-29266 del 31/01/2000, ha la facoltà di esporre, nell'area dell'impianto, l'insegna - anche luminosa - ed il nominativo della società, a patto che le insegne che insistono sull'impianto stradale di distribuzione carburanti abbiano, salvo quanto previsto dai Piani comunali di arredo urbano e degli impianti pubblicitari già in vigore, le seguenti caratteristiche:

- per le insegne poste parallelamente alla carreggiata, la superficie massima è prevista in 10 mq;

²⁵ Piano Generale del Traffico Urbano

- per le insegne poste su palina (supporto proprio), la superficie massima è prevista in 4 mq;
- le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione/decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
- per ogni senso di marcia deve essere posizionato un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
- tutte le insegne devono essere posizionate ad almeno 2 m dal margine della carreggiata e la proiezione esterna dell'insegna stessa non deve insistere al di fuori dell'area dell'impianto. In presenza di un ostacolo naturale, inoltre, devono risultare allineate con quest'ultimo;
- se trattasi di insegne luminose, non possono essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 watt per mq e comunque non devono provocare abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con l'uso dei colori adottati, soprattutto se posti in prossimità di intersezioni e/o impianti semaforici;
- l'insegna deve avere una sagoma regolare, che in ogni caso non deve essere quella di un disco o di un triangolo;
- l'insegna deve rispettare la distanza minima prevista da tutti gli altri cartelli stradali, che comunque non può essere inferiore a 20 m.
- nel caso di oggetto su suolo pubblico, il bordo inferiore dell'insegna dovrà essere posto ad almeno 6 m. dal piano stradale.

Quanto previsto dall'art. 23 del N.C.d.S. e dall'art. 52 del relativo Regolamento relativamente ai mezzi pubblicitari, deve intendersi esteso anche alle strade di tipo "C" e tipo "D".

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale - sia orizzontale che verticale - come previsto dal N.C.d.S., che deve indicare il percorso ai rifornimenti e individuare l'accesso e l'uscita dell'impianto.

Per quanto non specificato al presente articolo, si rimanda alla consultazione del "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari" della Città di Alessandria, con particolare riferimento agli artt. 6, 7 e 9²⁶ ed al parere dell'Ufficio Viabilità.

Art. 30 Tutela dei beni ambientali e architettonici

L'ubicazione dei nuovi impianti di distribuzione carburanti deve essere tale da non impedire la visuale, anche parziale, dei beni tutelati o interferire nell'unità ambientale degli aggregati urbani vincolati dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.

In riferimento alla D.G.R. n. 48-29266 del 31/01/2000 non si possono infatti installare impianti stradali di distribuzione carburanti nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi della L. 1089/39 "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico" (come modificata e integrata dal D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, , "Codice dei beni culturali e del paesaggio"); e nei con visuali o in particolari siti di interesse storico, ambientale e documentario definiti al Capo I – Aree sottoposte a vincolo, dal P.R.G.C. vigente e individuati cartograficamente nelle rispettive Tavole di Piano. In ogni caso è vietato installare

²⁶ Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con D.C.C. n. 60-83-107028 del 10/04/2002 e s.m.i.

nuovi impianti ad una distanza inferiore a 80 m dagli elementi vincolati, da calcolarsi linearmente lungo la viabilità pubblica.

L'abbattimento di alberature e piantagioni non vincolate è ammesso nel caso in cui sia indispensabile per la costruzione dell'accesso all'impianto e non sia possibile prevedere un accesso in altre posizioni. L'abbattimento deve essere limitato ai soli esemplari che ostacolano il posizionamento dell'accesso ed il richiedente, a proprie spese, deve curare la reintegrazione - dove indicato dal Comune - di 3 piante per ogni pianta abbattuta.

Art. 31 Rete degli impianti GPL e metano

Dovrà essere garantito il rispetto delle distanze di sicurezza di cui al D.P.R. 24 ottobre 2003 n. 340 "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione" come modificato ed integrato dal D.M.3 aprile 2007 "Modifiche ed integrazioni all'allegato A al D.P.R. 24 ottobre 2003 n. 340 recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione

La vendita di gas metano per autotrazione va effettuata per mezzo di separate strutture adeguatamente collocate dal punto di vista della sicurezza secondo quanto riportato nel D.M. 24.05.2002 "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione" (G.U. n. 131 del 06.06.2002) così come modificato dal D.M. 11.09.2008 (G.U. 03/10/2008 n.232) e s.m.i..

Art. 32 Impianti privati

Non è consentito installare nuovi impianti privati all'interno della Zona Omogena 1, come definita al precedente art. 19. Nella Zona omogenea 2, ne è consentita l'istallazione solo ricorrendo all'approvvigionamento con contenitori - distributori rimovibili ai sensi del D.M. 12/9/2003 (G.U. n. 221 del 23/9/2003); valgono inoltre le limitazioni imposte dalle N.T.A. del P.R.G.C. all'art.71 (*Stazioni di servizio con distribuzione di carburante*) modificato.

In ogni caso le istanze per installazione, trasferimento, o modifica ed esercizio di tali impianti devono di norma conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento. In considerazione dell'uso esclusivo delle attrezzature di cui al presente articolo, l'Amministrazione valuta ciascuna istruttoria in funzione della localizzazione dell'impianto erogante rispetto l'area in cui è insediata l'azienda.

Per il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali, gli utenti interessati devono fornire al comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il Comune, sulla base di tale dichiarazione, rilascia l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto

presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e dei Vigili del Fuoco concernenti la sicurezza dei recipienti²⁷ .

L'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per esclusivo rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, di cui al D.M. 19 marzo 1990, non necessita di autorizzazione²⁸ .

²⁷ Argomento trattato nella D.G.R. n.35-9132/2008

²⁸ Argomento trattato nella D.G.R. n.35-9132/2008

TITOLO III - TRANSITORIO

Art. 33 Verifica di compatibilità degli impianti attivi

Allo scopo di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e dell'ammodernamento del sistema distributivo, in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 32/98 come modificato dalla Legge 346/1999 di conversione del D.lgs. 383/1999 e dalla DGR 35-9132 del 7/7/2008, fatto salvo quanto indicato all'art. 4 del presente regolamento, periodicamente gli uffici comunali sottopongono a verifica di compatibilità gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico del territorio comunale, e redigono per ciascuno un verbale, sulla base del posizionamento del singolo impianto su una griglia parametrata dalla cui lettura si evincono il grado di compatibilità rispetto a: conformità alle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione; interferenza con i percorsi ciclabili, Interventi infrastrutturali previsti dal Piano degli Investimenti 2003-2005 del Comune di Alessandria; interferenza in generale con opere pubbliche previste dal Comune di Alessandria e/o da altri Enti pubblici; conformità alle norme di prevenzione incendi; conformità al Regolamento Viario del vigente Piano Generale del Traffico Urbano; conformità ai criteri di cui all'art. 8 della D.G.R. del 20/12/2004, n.57-14407; conformità alle previsioni di modifica delle N.T.A. di P.R.G.C. ed in particolare con l'art.71.

La compatibilità ai requisiti di prevenzione incendi è accertata da autocertificazione prodotta dai titolari degli impianti su richiesta dell'Amministrazione.

Per adempiere alla fase di verifica di compatibilità e alla verbalizzazione degli esiti l'Amministrazione istituisce una apposita Commissione interdisciplinare formata dai rappresentanti delle Direzioni Sviluppo Economico, Vigilanza e Viabilità, Territorio, Patrimonio Catasto Demanio e Ambiente coordinate dal Direttore della Direzione Sviluppo Economico. E' facoltà dell'Amministrazione stabilire all'atto dell'istituzione della Commissione la presenza di altre specifiche competenze.

Le risultanze delle verifiche di compatibilità sono notificate al titolare attraverso l'invio per raccomandata del verbale di cui al primo comma, e contestualmente trasmesse alla Regione Piemonte, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale dei VV.F.

Nel verbale vengono altresì indicate al titolare, oltre alle eventuali condizioni di incompatibilità, anche specifiche disposizioni da adottare nella redazione del progetto di adeguamento da presentare al Comune ai sensi del successivo art. 36, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Ai titolari dei distributori di carburante per autotrazione in regime di concessione di occupazione di suolo pubblico, sia con domande di rinnovo in giacenza presso il Comune sia di prossima scadenza, sarà comunicato lo stato di compatibilità dell'impianto e gli adempimenti necessari per il rinnovo delle concessioni di occupazione e dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ovvero la decadenza e la revoca della autorizzazione con apposita ordinanza.

Per tutti quegli impianti che interferiscono con i progetti di percorsi ciclabili e/o di interventi infrastrutturali, o la cui ubicazione comunque non sia conforme con quanto previsto dall'art.71 modificato delle N.T.A. (la cui criticità è evidenziata nella colonna 21 della tabella dell'all. AT.-RI.6.3) si determinano le condizioni di "incompatibilità" dell'impianto stesso

con tutti gli atti consequenziali: notifica al titolare delle risultanze negative, revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico (se esistente), ecc...

Art. 34 Impianti compatibili

Sono classificati compatibili quegli impianti sui quali non sono stati riscontrati elementi di incompatibilità rispetto a: norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione; Percorsi ciclabili, Interventi infrastrutturali previsti dal Piano degli Investimenti 2003-2005 del Comune di Alessandria; norme di prevenzione incendi; Regolamento Viario del vigente Piano Generale del Traffico Urbano; criteri di cui all'art. 8 della D.G.R. del 20/12/2004, n.57-14407.

Gli impianti sono subordinati alla verifiche tecniche delle attrezzature conformemente a quanto riportato all'art. 10 del presente Regolamento, "Collaudo e verifiche di idoneità tecnica".

Art. 35 Impianti compatibili a condizione

Tutti i titolari di impianti risultanti "compatibili a condizione", sono tenuti alla presentazione, entro 90 giorni dalla notifica di cui all'art. 33 comma 3 4, di un piano di adeguamento da predisporre secondo i contenuti del successivo art. 36, ovvero di un piano di smantellamento, Le opere di cui al precedente comma sono da realizzarsi entro e non oltre i successivi 18 mesi. Qualora al soggetto interessato siano state notificate situazioni di incompatibilità che avesse già provveduto ad adeguare alle presenti disposizioni, questi è tenuto, nei successivi 30 giorni, ad inviare al Comune la documentazione che dimostri la cessazione delle condizioni di incompatibilità ai sensi del precedente art. 33.

Detti piani di adeguamento o di smantellamento saranno sottoposti all'esame della commissione interdisciplinare di cui al precedente art. 33, che entro 90 giorni comunica le risultanze ai soggetti interessati tramite raccomandata.

Nei successivi 30 giorni i soggetti interessati potranno presentare proprie osservazioni a cui l'Amministrazione risponderà nei successivi 60 giorni.

Entro il termine di 180 giorni dalla presentazione del programma di adeguamento l'Amministrazione comunica all'interessato l'esito della pratica. In ogni caso alla scadenza dei termini, in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, il progetto si intende assentito per quanto di competenza comunale.

In mancanza di presentazione del programma di adeguamento nei tempi e nei modi prescritti, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate, e il Comune ne dà contestuale comunicazione alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

I titolari dovranno eseguire le opere necessarie all'adeguamento, nei termini e con le modalità fissate dall'Amministrazione nell'accoglimento del relativo programma.

Come più precisamente indicato al successivo art. 36, il programma dovrà essere presentato in forma di atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto dal soggetto interessato, corredato da:

- progetto di adeguamento;
- fideiussione;
- cronoprogramma.

In caso di inottemperanza alle precedenti obbligazioni o in caso di realizzazione difforme dalle medesime o comunque in contrasto con le norme vigenti, il Dirigente competente può decretare l'incompatibilità ed ordinare la revoca dell'autorizzazione dell'impianto e disporre lo smantellamento e rimozione, anche con il ripristino delle aree come previsto al precedente art. 9, e il Comune ne dà contestuale comunicazione alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

In caso di programmi di adeguamento valutati compatibili, ovvero rispondenti alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e alla legislazione vigente, il Comune rilascia, insieme all'autorizzazione, gli atti autorizzativi necessari per la realizzazione dell'intervento.

Art. 36 Progetto di adeguamento

Come previsto al precedente art. 35, ai soggetti titolari di un impianto "compatibile a condizione" viene richiesta la presentazione di un programma di adeguamento, corredato da un progetto che, sulla base delle indicazioni riportate nel verbale di cui all'art. 33, elimini le condizioni di incompatibilità assoluta e minimizzi quelle che l'Amministrazione ha reputato non essere preclusive alla permanenza dell'impianto sul sito ma che in ogni caso necessitano di interventi correttivi.

Detti progetti devono essere corredati da una Relazione Tecnica, che riporti:

- estratto catastale dell'area in oggetto;
- estratto planimetrico di P.R.G.C. in scala 1:2000 con evidenziata l'area di intervento;
- planimetria in scala 1:200 dello stato di fatto, che rappresenti l'impianto nel contesto urbano, evidenziando le distanze da incroci, impianti semaforici, fermate dei mezzi pubblici, passi carrai, la presenza di marciapiedi, piste ciclabili e aree verdi pubbliche, alberature, corpi di fabbrica esistenti ai confini; dovranno essere evidenziate altresì distanze da impianti, cabine, sottoservizi e/o reti tecnologici di qualunque genere presenti nel contorno;
- progetto in scala 1:100 (piante, prospetti e sezioni anche in corrispondenza dei serbatoi) con indicazione dei confini di proprietà. Gli elaborati di progetto devono riportare i seguenti tematismi:
 - demolizioni/nuove costruzioni;
 - planimetria dell'impianto, comprese le attività integrative;
 - ubicazione e capacità dei serbatoi;
 - indicazioni degli accessi e della segnaletica prevista;
 - sistemazioni esterne;
- in caso di ampliamenti della superficie dell'area dell'impianto, attestazione della disponibilità dell'area da parte del proprietario;
- n. 4 fotografie (18x24) di tutti i lati visibili dell'impianto e delle aree di pertinenza;
- relazione tecnica firmata da tecnico abilitato;

Al progetto va allegata autocertificazione del titolare contenente:

- dati anagrafici e fiscali;
- ultima data collaudo;
- adempimenti nei confronti dell'U.T.F. e A.R.P.A. e A.S.L.
- richiesta titolo abilitativo;
- ottenimento C.P.I./domanda parere di conformità alla normativa antincendio;

Per poter avviare l'impianto il titolare, con 30 giorni di anticipo, comunica agli Uffici comunali l'esercizio dello stesso e contestualmente presenta i seguenti documenti:

- propria autocertificazione, attestante la conformità dell'opera al progetto approvato;
- perizia giurata del professionista abilitato estensore del progetto, attestante la conformità dell'opera alla concessione rilasciata;
- C.P.I. rilasciato dal Comando provinciale dei VV.F o parere favorevole ai fini della sicurezza antincendio.

L'esercizio dell'impianto è svolto in via definitiva se già provvisto di C.P.I., o in via temporanea, se in attesa del C.P.I..

Art. 37 Impianti incompatibili

In caso di programmi di adeguamento non conformi alle normative vigenti, l'Amministrazione può imporre d'ufficio le necessarie correzioni, o confermare l'incompatibilità dell'impianto. In quest'ultimo caso ordina la revoca dell'autorizzazione e ne dispone lo smantellamento e rimozione ai sensi del precedente art. 9.

Nel caso di impianti che interferiscano con i progetti dei percorsi ciclabili e di opere pubbliche e/o non conformi con quanto previsto dall'art.71 (modificato) delle N.T.A. del P.R.G.C., si procederà come indicato al precedente art.9.

Art. 38 Varianti urbanistiche

A norma e per gli effetti dell'art. 2, comma 1.bis del D.Lgs. 32/1998, la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici generali in tutte le zone del P.R.G.C. non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. Pertanto il presente Regolamento, in quanto costituito in piena conformità alle prescrizioni del succitato decreto, integra le indicazioni delle N.T.A. del P.R.G.C. (con la sola modifica l'art.71 delle N.T.A.).

In particolare, per ciò che concerne destinazioni d'uso, quantità edificatorie, criteri localizzativi e tipologici, gli articoli del Titolo II del Regolamento sono sostitutivi di qualunque precedente diversa indicazione inerente gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione.

In seguito all'approvazione consigliere del "Piano di settore per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti", il presente Regolamento e le tavole grafiche allegate, costituiranno automaticamente documenti integrativi alle N.T.A. del vigente P.R.G.C..

Art. 39 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presenti disposizioni, sono applicabili le norme statali e regionali vigenti.

Art. 40 Norma transitoria - salvaguardia

Dall'Approvazione del presente Regolamento, parte integrante del Piano di Settore specifico, e sino alla approvazione dell'art.71 delle N.T.A. di P.R.G.C., così come modificato, il Comune rinnoverà le occupazioni di suolo pubblico relative agli impianti esistenti potenzialmente incompatibili o di quelli "interferenti" con programmi e progetti di infrastrutture comunali (e/o non conformi con quanto previsto dall'art.71 modificato) solo "a termine"; e comunque si procederà a norma di legge con la revoca della licenza, la dismissione dell'impianto (con eventuale rilocalizzazione) ed alla bonifica dell'area per quegli impianti che contrastano con progetti di opere pubbliche.

Analogamente non verrà rilasciata alcuna nuova autorizzazione all'installazione di nuovi impianti che sia in contrasto con la norma modificata dell'art.71 della N.T.A. del P.R.G.C. seppur non approvata.

Le disposizioni obbligatorie, di cui agli articoli 18-19-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-37-38 di natura e di interesse locale, che non abbiano alcuna dipendenza diretta e/o indiretta da altre fonti normative vigenti, possono essere modificate solo a seguito di variazioni del presente Regolamento oppure per effetto dell'entrata in vigore di norme nazionali, regionali o provinciali o comunque sovraordinate di diverso contenuto. In tale ultimo caso il Regolamento rimane vigente per quelle le parti ancora applicabili in quanto non in contrasto con le eventuali nuove norme intervenute.

L'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata alle disposizioni di cui all'articolo 54 dello Statuto comunale.